

***Le operazioni sul capitale nelle  
società commerciali***  
***Le riduzioni di capitale***

# Riduzioni di capitale nelle società commerciali

## **Analisi delle varie possibili motivazioni:**


- Risorse eccedenti il fabbisogno;
- Impossibilità di eseguire alcune attività inizialmente previste;
- Far fronte a risultati economici negativi, volontariamente o obbligatoriamente;
- Scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio: recesso del socio, inadempimento del socio, revisione stima conferimento.

# Riduzioni del capitale sociale

## classificazione

### Reali

Si riduce l'entità dei mezzi  
a garanzia delle obbligazioni  
nei confronti di terzi



Esigenza di tutela  
integrità patrimonio

### Nominali

Si tratta di una riduzione già  
formalmente avvenuta


# Riduzioni del capitale sociale

## classificazione

**Reali**



Riduzione per rimborso soci  
Riduzione per recesso socio




**Volontarie**

**Nominali**



Riduzione per perdite



**Volontarie**

**Obbligatorie**

# Riduzioni del capitale sociale

nelle società di persone

Vengono dettate norme solo per quanto riguarda quelle



**Volontarie**

~~**Obbligatorie**~~

# Riduzioni del capitale sociale

## nelle società di persone

- Riduzione facoltativa del capitale per perdite
- Riduzione volontaria del capitale sociale
- Recesso del socio

In caso di perdite non vi è alcun obbligo di riduzione del capitale; in tale circostanza la legge si limita a prevedere l'impossibilità di ripartizione di utili sino a che il capitale non sia ridotto o reintegrato  
(art.2303)

# Le riduzioni di capitale

## nelle società di persone

**Riduzione volontaria del capitale (art.2306). La società può decidere di:**

- Rimborsare ai soci le quote pagate
- Liberare i soci dall'obbligo di ulteriori versamenti

*La delibera (assunta all'unanimità dei consensi) può essere eseguita solo dopo che siano trascorsi tre mesi dall'iscrizione presso il Registro delle Imprese purchè entro questo periodo non siano pervenute opposizioni dai creditori anteriori. In caso di opposizione il Tribunale può comunque autorizzare dietro prestazione di idonea garanzia*

# Le riduzioni di capitale

## nelle società di persone

### **Riduzione per recesso del socio (art.2285) La società dovrà (art.2289):**

- Liquidare una somma di danaro che rappresenti il valore della quota entro 6 mesi in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento;
- in caso di operazioni in corso garantire al socio receduto la partecipazione agli utili e alle perdite inerenti alle operazioni medesime

# Le riduzioni di capitale

## nelle società di capitali

Sono previste ipotesi di riduzione sia facoltative che  
obbligatorie

In entrambi i casi il legislatore detta una disciplina puntuale  
e rigorosa a tutela dell'integrità del capitale

# Le riduzioni di capitale

## nelle società di capitali

### Volontarie

- decisione volontaria dei soci (art.2445 c.c.);
- perdite inferiori ad un terzo del cs;

### Obbligatorie

- morosità del socio ( artt.2344 e 2466 c.c.);
- recesso del socio ( artt. 2437 e 2473 c.c.);
- perdite pari o superiori ad 1/3 (artt.2446, 2447 e 2482-bis ter c.c.);
- annullamento di azioni proprie (artt.2357, 2357bis, 2359.ter e quater c.c.);
- riscatto delle azioni (art.2437-sexies c.c.);
- esclusione del socio ( art.2473-bis c.c.);
- revisione della stima dei conferimenti in natura (art.2343 c.c.).

# LE RIDUZIONI DI CAPITALE

nelle società di capitali



*Costituiscono una modifica dell'atto costitutivo pertanto, la relativa delibera è competenza dell'assemblea straordinaria **(salvo il caso della riduzione per perdite)** e soggiace a quanto disposto dall'art.2436 c.c.(pubblicità/iscrizione)*

# Le riduzioni di capitale nelle s.p.a

## Riduzioni volontarie

*libere decisioni dell'assemblea  
 motivate da volontà di*

❖ ridurre i mezzi aziendali

restituendoli ai soci

❖ procedere alla riduzione che


consegue a perdite, nei casi in cui  
la misura delle stesse non è tale da  
configurare le ipotesi in cui a tale  
riduzione la società è obbligata ai  
sensi della normativa



Prescrizioni  
dettate dalla  
normativa

# Le riduzioni di capitale nelle s.p.a

## Riduzioni volontarie



# Riduzioni del capitale sociale nella S.p.A.

## Riduzioni volontarie

### Restituzione capitale ai soci

- 1. può aver luogo sia mediante liberazione dei soci dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti sia mediante rimborso del capitale ai soci, nei limiti ammessi dagli artt. 2327 e 2412;*
- 2. L'avviso di convocazione dell'assemblea deve indicare le ragioni e le modalità della riduzione.*
- 3. La riduzione deve comunque effettuarsi con modalità tali che le azioni proprie eventualmente possedute dopo la riduzione non eccedano la decima parte del capitale sociale.*
- 4. La deliberazione può essere eseguita soltanto dopo tre mesi dal giorno dell'iscrizione nel registro delle imprese purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione*
- 5. Il tribunale, nonostante l'opposizione, può disporre che la riduzione abbia luogo, previa prestazione da parte della società di un'idonea garanzia*

# Riduzioni del capitale sociale nella S.p.A.

## Riduzione per perdite inferiori ad 1/3

consentire la  
distribuzione  
degli eventuali  
utili di esercizio  
nel rispetto  
dell'art. 2433

divieto di distribuzione in  
presenza di perdite analogo  
all'art. 2303

**Finalità ?**

far gravare sui soli  
soci attuali i risultati  
negativi della gestione  
sociale, consentendo il più  
facile ingresso di terzi  
estranei in società, da  
realizzarsi mediante un  
successivo aumento del  
capitale a pagamento

**In questo caso non operano le prescrizioni di cui all'art.2445**

# Riduzioni del capitale sociale nella S.p.A.

## Riduzione volontaria per perdite

◇ Perdita di esercizio	€	250.000
◇ Capitale sociale	€	750.000
◇ Riserva legale	€	150.000
◇ Riserva statutaria	€	100.000
◇ Utili esercizi precedenti	€	50.000

Posso ridurre il capitale sociale per perdite?

# Riduzioni del capitale sociale nella S.p.A.

## Riserve disponibili

Art.2424 c.c. Il patrimonio netto nel bilancio di esercizio

<b>A.I</b>	Capitale sociale
<b>A.II</b>	Riserva sovrapprezzo di emissione
<b>A.III</b>	Riserve di rivalutazione
<b>A.IV</b>	Riserva legale
<b>A.V</b>	Riserve statutarie
<b>A.VI</b>	Altre riserve distintamente indicate
<b>A.VII</b>	Riserve per copertura flussi finanziari
<b>A.VIII</b>	Utili (perdite) portati a nuovo
<b>A.IX</b>	Utili (perdite dell'esercizio)
<b>A.X</b>	Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

# Riduzioni del capitale sociale nella S.p.A.

Il Principio Contabile OIC 28 precisa l'ordine di utilizzo delle riserve disponibili

- la disponibilità delle riserve va considerata secondo un ordine che tenga conto del grado di facilità con cui la società potrebbe deliberarne la destinazione ai soci;
- il capitale sociale ha un grado di indisponibilità maggiore di quello relativo alla riserva legale, laddove le riserve statutarie e quelle facoltative create dall'assemblea sono liberamente disponibili;
- pertanto devono essere utilizzate, nell'ordine, prima le riserve facoltative, poi quelle statutarie, poi quella legale e infine il capitale sociale.

# Riduzioni del capitale sociale nella S.p.A.

## Copertura delle perdite con riserve disponibili

La perdita trova copertura nelle riserve disponibili, secondo il seguente ordine:

- - utili di periodo e pregressi non distribuiti
- - riserve facoltative e straordinarie;
- - riserve legali e sovrapprezzo per la parte eccedente il limite di cui agli art.2430 e 2431)
- - riserve statutarie;
- - riserve di rivalutazione monetaria;
- - riserva legale e riserva sovrapprezzo per la parte vincolata ex art.2431
- - il capitale sociale

# Riduzioni del capitale sociale nella S.p.A.

## Riduzione volontaria per perdite

### Utilizzo della riserva legale

L'intero importo accantonato a riserva legale è **disponibile** per la copertura delle perdite di esercizio ma:

- non è mai disponibile per aumento di capitale sociale;
- non è mai distribuibile .

### Utilizzo di altre riserve

L'utilizzo a copertura delle perdite di esercizio è ammesso **solo previa utilizzazione di tutte le altre voci del patrimonio netto** ad eccezione della riserva azioni proprie, della riserva da *fair value* e dei versamenti dei soci destinati ad aumento del capitale

# Riduzioni del capitale sociale nella S.p.A.

## Riduzione volontaria per perdite

Esempio:

Il capitale sociale della spa xxx è pari a 400 ed è stato sottoscritto in parti uguali dai soci alfa e beta

Il socio alfa ha effettuato un versamento in conto futuro aumento di capitale pari a 120

Nel patrimonio netto figurano le seguenti poste:

riserva legale 200

utili a nuovo 100

perdite 900

# Riduzioni del capitale sociale nella S.p.A.

## Riduzione volontaria per perdite

I soci intendono ricostituire il capitale riportandolo alla misura originaria di 400

Domanda : quali riserve devono essere utilizzate ?

Può essere utilizzata la riserva costituita dal versamento del socio Alfa ?

Se così fosse si avrebbe:

$$(400 + 200 + 100 + 120) - 900 = - 80$$

Per riportare a 400 il valore del capitale sociale sono necessari nuovi versamenti per complessivi 480, quindi per 240 da parte di ciascuno dei due soci

# Riduzioni del capitale sociale nella S.p.A.

## Riduzione volontaria per perdite

Ma il versamento del socio alfa non può essere utilizzato a copertura delle perdite per cui si ha che :

$$(400 + 200 + 100) - 900 = - 200$$

Per riportare il valore del capitale sociale a 400 sono necessari nuovi versamenti per complessivi 600.

Il socio beta dovrà versare 300 mentre il socio alfa avendo già versato 120 in "c/ futuro aumento" dovrà versare solo 180

***Le operazioni sul capitale nelle  
società commerciali***  
***Le riduzioni di capitale***

# Le riduzioni di capitale nelle S.p.A.

## Riduzioni obbligatorie

1. Perdite subite dalla società  
(artt.2446, 2447 e 2482-bis e ter c.c.);
2. Recesso del socio  
(artt. 2437 e 2473 c.c.);
3. Morosità del socio  
( artt.2344 e 2466 c.c.);
4. Revisione stima dei conferimenti in natura  
(art.2343 c.c.);
5. Annullamento di azioni proprie  
(artt.2357, 2357bis 2359 c.c.);

# Riduzioni di capitale nella S.p.A.

## Riduzioni obbligatorie

### 1. Riduzioni per perdite:

- superiori ad  $1/3$  (art.2446)
- che riducono il capitale al disotto del minimo stabilito dalla legge (art. 2447 c.c.)



**riduzioni  
nominali**

# Riduzioni di capitale nelle S.p.A.

## 1. Riduzioni per perdite:(art.2446)

1. Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori o il consiglio di gestione, e nel caso di loro inerzia il collegio sindacale ovvero il consiglio di sorveglianza, devono senza indugio convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti.
2. All'assemblea deve essere sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale o del comitato per il controllo sulla gestione.
3. La relazione e le osservazioni devono restare depositate in copia nella sede della società durante gli otto giorni che precedono l'assemblea, perchè i soci possano prenderne visione
4. **Se entro l'esercizio successivo la perdita non si è ridotta meno di un terzo del C.S. questo va corrispondentemente ridotto**

# Riduzioni di capitale nelle S.p.A.

## **1.Riduzioni per perdite:(art.2446)**

Perdite superiori ad  $\frac{1}{3}$  del cap. Soc. e che non intaccano il capitale minimo

- relazione sulla situazione patrimoniale (cause, natura, piano di risanamento, ecc.);
- convocazione dell'assemblea che deve decidere tra:
  - a) riduzione immediata del capitale sociale;
  - b) modalità particolari di copertura;
  - c) rinvio decisione all'esercizio successivo.

Si tratta di un accertamento che va condotto anche infrannualmente

# Riduzioni di capitale nelle S.p.A.

## 1. Riduzioni per perdite:(art.2446)

Dalla situazione semestrale al 30.06.n+2 risulta che:

Perdita al 30.06.	€ 35.000
Capitale sociale	€ 300.000
Perdite portate a nuovo	€ 80.000

Tenuto conto che la perdita rilevata al 31.12.n+2 è pari a € 50.000, si redigano le scritture nelle seguenti tre ipotesi:

- riduzione del capitale sociale al 30.06 in base al bilancio semestrale;
- copertura della perdita con versamenti c/reintegro per € 115.000 ;
- rinvio decisione all'esercizio successivo. Al 31.12.n+3 l'utile è pari ad € 8.000

## *Svolgimento*

a) Si determina una riserva sulla base dei dati del conto economico al 30 giugno

	30/06/n+2			
	a	Diversi		115.000
Capitale sociale				
		Perdite portate a nuovo	80.000	
		Riserva perdita provvisoria	35.000	
	26/04/n+3			
	a	Perdita di esercizio		50.000
Diversi				
Perdite portate a nuovo			15.000	
Riserva perdita provvisoria			35.000	

### STATO PATRIMONIALE 30.04. N+2

---

Capitale sociale 300

Perdita a nuovo 80

**Patrimonio netto = 220**

### STATO PATRIMONIALE 30.06. N+2

---

Capitale sociale 185

Riserva perdita provvisoria 35

**Patrimonio netto = 220**

### STATO PATRIMONIALE 30.04. N+3

---

Capitale sociale 185

Perdita a nuovo 15

**Patrimonio netto = 170**

## ***Svolgimento***

b) Si reintegra la perdita con un versamento di € 115.000

	15/07/n+2			
Banca c/c	a	Versamenti c/reintegro	115.000	115.000
Versamenti c/reintegro		Perdita portate a nuovo	80.000	80.000
	26/04/n+3			
Diversi	a	Perdita di esercizio		50.000
Versamenti c/reintegro			35.000	
Perdita a nuovo			15.000	

### STATO PATRIMONIALE 30.04. N+2

---

Capitale sociale 300  
Perdita a nuovo 80

**Patrimonio netto = 220**

### STATO PATRIMONIALE 15.07. N+2

---

Capitale sociale 300  
Versamenti c/reintegro 335

**Patrimonio netto = 300**

### STATO PATRIMONIALE 30.04. N+3

---

Capitale sociale 300  
Perdita a nuovo 15

**Patrimonio netto = 285**

## Svolgimento

c) Si rinvia la decisione all'anno successivo. Al 31.12.n+3 l'utile è pari a € 8.000 .

### Perdita (122) superiore ad un terzo del capitale sociale

31/12/n+3			
Diversi			
Utile di esercizio		8.000	
Capitale sociale	Perdite portate a nuovo	122.000	130.000

c) Si rinvia la decisione all'anno successivo. Al 31.12.n+3 l'utile è pari a € 40.000.

### Perdita (90) inferiore ad un terzo del capitale

31/12/n+3			
Utile di esercizio		40.000	
	Perdite portate a nuovo		40.000

### STATO PATRIMONIALE 30.04. N+2

Capitale sociale 300  
Perdita a nuovo 80

**Patrimonio netto = 220**

### STATO PATRIMONIALE 30.04. N+2

Capitale sociale 300  
Perdita a nuovo 80  
Perdita di esercizio 50

**Patrimonio netto = 170**

### STATO PATRIMONIALE 30.04. N+3

Capitale sociale 300  
Perdite a nuovo 130  
Utile di esercizio 8  
**Patrimonio netto = 162**

### STATO PATRIMONIALE 30.04. N+3

Capitale sociale 300  
Perdite a nuovo 130  
Utile di esercizio 40  
**Patrimonio netto = 202**

# Riduzioni di capitale nelle S.p.A.

## **1. Riduzioni per perdite:(art.2447)**

Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dall'art.2327, gli amministratori o il consiglio di gestione e, in caso di loro inerzia, il consiglio di sorveglianza devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società.

***Convocazione dell'assemblea che deve deliberare:***

***a) di ridurre il capitale sociale e di aumentare il capitale almeno al minimo legale;***

***b) trasformare la società;***

***b) di liquidare la società.***



# Riduzioni di capitale nelle S.p.A.

## **1. Riduzioni per perdite:(art.2446/2447)**

### **CASISTICHE**

- a) inferiori ad  $\frac{1}{3}$  del capitale sociale e che non intaccano il capitale minimo legale;
- b) superiori ad  $\frac{1}{3}$  del capitale sociale e che non intaccano il capitale minimo legale;
- c) superiori ad  $\frac{1}{3}$  del capitale sociale e che fanno scendere il capitale sotto il minimo legale
- d) inferiori ad  $\frac{1}{3}$  e che fanno scendere il capitale sotto il minimo legale

# Diminuzione del capitale per perdite *S.P.A*

## *Situazione al 31.12.n*

*Capitale sociale € 150.000*

Perdita dell'esercizio n - € 20.000

### **Caso a)**

- Capitale sopra il minimo legale e perdita inferiore a 1/3.
- **Facoltà** di ridurre il capitale sociale o riporto a nuovo della perdita.

*Capitale sociale € 300.000*

Perdita dell'esercizio - € 120.000

### **Caso b)**

- Capitale sopra il minimo legale e perdita superiore a 1/3.
- **Facoltà** di ridurre il capitale sociale o riporto a nuovo della perdita.

*Capitale sociale € 50.000*

Perdita dell'esercizio n - € 10.000

### **Caso d)**

- Capitale sotto il minimo legale e perdita inferiore a 1/3.
- Obbligo** di ridurre anche se la perdita non è oltre 1/3 del capitale! perché il capitale è sotto il limite legale.

*Capitale sociale € 100.000*

*Riserva legale € 20.000*

Perdita dell'esercizio n - € 75.000

### **Caso c)**

- Capitale sotto il minimo legale e perdita superiore a 1/3.
- **Obbligo** di ridurre perché il capitale è sotto il limite legale.

# LE RIDUZIONI DI CAPITALE: S.p.A.

## Riduzioni obbligatorie

### 1. Perdite subite dalla società

(artt.2446, 2447 e 2482-bis e ter c.c.);

### 2. Recesso del socio

(artt. 2437 e 2473 c.c.);

### 3. Morosità del socio

( artt.2344 e 2466 c.c.);


### 4. Revisione stima dei conferimenti in natura

(art.2343 c.c.);

### 5. Annullamento di azioni proprie

(artt.2357, 2357bis 2359 c.c.);

# Riduzioni del capitale sociale nella S.p.A.



# Riduzioni del capitale sociale nella S.p.A- Obbligatorie

- 1. recesso del socio**, quando sia necessario intaccare il capitale sociale per provvedere al rimborso delle azioni/partecipazioni (art. 2437 c.c)
- 2. morosità degli azionisti**, qualora risulti impossibile alienare le partecipazioni del socio moroso (art. 2344 c.c.)
- 3. revisione della perizia di stima**, nel caso in cui il valore del bene conferito in natura risulti inferiore di oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento (art. 2343 c.c.)

## 2. Recesso del socio

### Cause legali e statutarie di recesso (art. 2437 c.c)

I soci dissenzienti dalle deliberazioni riguardanti determinate questioni hanno il diritto di recedere dalla società e di ottenere il rimborso delle proprie azioni.

Il diritto di recesso viene attribuito dalla legge quando l'assemblea delibera **modifiche dell'atto costitutivo atte a produrre significative variazioni nella vicenda economica della società o nel suo assetto organizzativo**

Si tratta di cause che hanno come comune denominatore quello di alterare in modo profondo le condizioni di rischio presenti al momento dell'adesione del socio alla società.

Il diritto di recesso assume, quindi, il ruolo di strumento di tutela del socio "danneggiato", permettendo l'uscita dello stesso dalla compagine sociale a valori considerati equi e non meramente contabili.

# Riduzioni obbligatorie del capitale sociale nella S.p.A-

## 2. Recesso del socio

### **Cause legali e statutarie di recesso del socio** (art. 2437 c.c e 2437 quinquies)

1. Modifica dell'oggetto sociale
2. Trasformazione della società
3. Trasferimento della sede all'estero
4. Revoca dello stato di liquidazione
5. Deroga statutaria delle cause di recesso disponibili
6. Modifica dei criteri di rimborso al deceduto
7. Modifiche statutarie concernenti i diritti di voto o di partecipazione
8. Cause di recesso legate alla partecipazione al gruppo
9. Introduzione o soppressione di clausole compromissorie statutarie

# Riduzioni obbligatorie del capitale sociale nella S.p.A-

## 2. Recesso del socio

### **Recesso del socio: parametri di liquidazione della quota**

L'art. 2437-ter, comma primo, c.c.. indica i parametri a cui riferirsi nella individuazione del valore di liquidazione delle azioni. Infatti, *“Il valore di liquidazione delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, tenuto conto della **consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali**, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni. Per le società quotate si fa riferimento alla media aritmetica delle quotazioni di borsa nel semestre precedente.*



**Metodo  
misto  
patrimoniale  
reddituale**

Riduzioni obbligatorie del capitale sociale nella S.p.A-

## **2. Recesso del socio**

**Recesso del socio: procedimento di liquidazione** (art.2437 quater)

- 1. Offerta in opzione delle azioni agli altri soci**
- 2. Vendita ad un terzo concordemente individuato dai soci**
- 3. Acquisto azioni con utili o riserve disponibili**
- 4. Riduzione del capitale sociale** (applicazione tutela ex art.2445)
- 5. Liquidazione della società**

Riduzioni obbligatorie del capitale sociale nella S.p.A-

## **2. Recesso del socio**

### **Recesso del socio: trattamento contabile**

1. Offerta in opzione delle azioni agli altri soci
2. Vendita ad un terzo concordemente individuato dai soci

In queste ipotesi la società non effettua alcuna rilevazione contabile

# Riduzioni obbligatorie del capitale sociale nella S.p.A-

## 2. Recesso del socio

### Recesso del socio: trattamento contabile

### 3. Acquisto da parte della società in presenza di utili o riserve disponibili

#### Esempio:

**Valore della quota da liquidare € 15.000**

**Riserve disponibili € 15.000**

Riserva negativa azioni proprie	Azionisti c/recesso	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
Azionisti c/recesso	Banche	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>

# Riduzioni obbligatorie del capitale sociale nella S.p.A-

## 2. Recesso del socio

Recesso del socio: trattamento contabile

4. Annullamento azioni con riduzione del capitale sociale

**Caso A) assenza di riserve / utili disponibili**

*Valore di liquidazione = valore nominale delle azioni*

Capitale sociale	Azionisti c/recesso	40.000	40.000
------------------	---------------------	--------	--------

*Valore di liquidazione inferiore al valore nominale delle azioni*

Capitale sociale	Azionisti c/recesso	50.000	40.000
	<b>Riserva da recesso</b>		10.000

*Valore di liquidazione superiore al valore nominale delle azioni*

Capitale sociale	Azionisti c/recesso	40.000	50.000
<b>Perdita da recesso</b>		10.000	

# Riduzioni obbligatorie del capitale sociale nella S.p.A-

## 2. Recesso del socio

**Recesso del socio: trattamento contabile**

**4. Annullamento azioni con riduzione del capitale sociale**

**Caso B) presenza di riserve / utili disponibili**

*Valore di liquidazione superiore al valore nominale delle azioni*

Capitale sociale	Azionisti c/recesso	40.000	50.000
<b>Riserve disponibili</b>		10.000	

## Esercizio

La società alfa delibera la riduzione del capitale sociale per il recesso del socio X  
(*quota pari a n.1000 azioni v.n.100*)

Valore di liquidazione € 130

Capitale sociale € 1.000.000

Riserve € 200.000

**Si presentino le scritture in p.d.**

Capitale sociale	100.000	a	Azionisti c/recesso	130.000
Riserve disponibili	30.000			

**E se le riserve fossero pari a soli € 10.000 ?**

Capitale sociale	100.000	a	Azionisti c/recesso	130.000
Riserve disponibili	10.000			
Perdita da recesso	20.000			


**E se il valore di liquidazione fosse stabilito pari a 90 ?**

Capitale sociale	100.000	a	Azionisti c/recesso	90.000
			Riserve disponibili	10.000

## Esercizio

La società alfa spa delibera la riduzione del capitale sociale per il recesso del socio X. Il valore della quota da liquidare è pari a € 65.000, il Capitale sociale è pari a € 50.000 e le riserve disponibili sono pari a € 40.000

In questa ipotesi non è possibile rimborsare il socio recedente attraverso la riduzione del capitale sociale in quanto la riduzione porterebbe il capitale al di sotto del limite minimo previsto dalla legge, in questo caso si dovrà necessariamente procedere alla **liquidazione della società**



Ultima ipotesi indicata in via  
Residuale dall'art.2437 quater c.c.<

# LE RIDUZIONI DI CAPITALE: S.p.A.

## Riduzioni obbligatorie

### 1. Perdite subite dalla società

(artt.2446, 2447 e 2482-bis e ter c.c.);

### 2. Recesso del socio

(artt. 2437 e 2473 c.c.);

### 3. Morosità del socio

( artt.2344 e 2466 c.c.);

### 4. Revisione stima dei conferimenti in natura

(art.2343 c.c.);

### 5. Annullamento di azioni proprie

(artt.2357, 2357bis 2359 c.c.);

Riduzioni obbligatorie del capitale sociale nella S.p.A-

### **3. Disciplina del socio inadempiente (art.2344)**

Se il socio non adempie al versamento richiamato, la società pubblica un'apposita diffida nella Gazzetta Ufficiale per invitare il socio inadempiente al pagamento; se il socio, nonostante la diffida, non provvede al versamento la società può decidere di far vendere le azioni, a mezzo di un intermediario autorizzato alla negoziazione in mercati Regolamentati. Con la vendita delle azioni la società recupera interessi di mora, rimborso spese e somme a titolo di risarcimento

# Riduzioni obbligatorie del capitale sociale nella S.p.A-

## 3. Disciplina del socio inadempiente

Si supponga che siano stati richiamati i conferimenti non ancora liberati e che un socio non esegua il pagamento di quanto dovuto pari a € 5.000 (versato 10.000)

Azionisti c/decimi richiamati	a	Azionisti c/decimi da versare	5.000	5.000
Crediti incagliati v/s azion.	a	Azion. c/vers.richiamati	5.000	5.000

# Riduzioni obbligatorie del capitale sociale nella S.p.A-

## 3. Disciplina del socio inadempiente

Si consideri una prima ipotesi in cui le azioni del socio inadempiente vengano cedute ad un nuovo socio. Si avrà :

Azionista Alfa c/sottoscr.	a	Diversi	15.000	
		Crediti incagliati v/s azionisti		5.000
		Interessi attivi		750
		Spese		250
		Risarcimento danni		1.000
		Debito verso azionista moroso		8.000

*Quota conferita  
inizialmente dal socio  
moroso al netto di  
interessi, spese e  
risarcimento danni*

## Riduzioni obbligatorie del capitale sociale nella S.p.A-

### **3. Disciplina del socio inadempiente**

Si consideri una seconda ipotesi in cui le azioni non vengano vendute (poiché nessuno le richiede). In tal caso, se non possono essere messe in circolazione entro l'esercizio in cui è stata pronunciata la decadenza del socio moroso, devono essere estinte con la corrispondente **riduzione del capitale sociale**.

Capitale sociale	a	Crediti incagliati v/s azion.	5.000	5.000
------------------	---	-------------------------------	-------	-------

# Riduzioni del capitale sociale nella S.r.l.

Sono previste le seguenti ipotesi:

- riduzione per esuberanza (art. 2482 c.c.);
- riduzione per perdite oltre il terzo (art. 2482 bis c.c.);
- riduzione al di sotto del minimo legale (2482 ter c.c.),

in larga parte riproducendo norme già valesvoli per le società per azioni.

# Riduzioni del capitale sociale nella S.r.l. Obbligatorie

## **Inoltre...**

[Recesso del socio art.2473](#) *"I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso"*

[Socio moroso art.2466](#) *" ... Se la vendita non può aver luogo per mancanza di compratori, gli amministratori escludono il socio moroso, trattenendo le somme riscosse. Il capitale deve essere ridotto in misura corrispondente"*

[Conferimenti in natura art.2465](#) , La legge non prescrive un controllo a posteriori degli amministratori della stima effettuata sul conferimento

# Riduzioni obbligatorie del capitale sociale nella S.r.l

## Un approfondimento sul recesso del socio nella srl

- La disciplina del recesso nella srl è autonoma ma assai più scarna (concentrata nel solo art. 2473), rispetto a quella delle spa;
- Il criterio di calcolo legale del valore di liquidazione è quello del “*valore di mercato, in proporzione al patrimonio sociale*”
- Il procedimento di liquidazione al recesso prevede, come nel caso delle spa (art.2347 quater) in ordine sequenziale
  - a) acquisto da parte degli altri soci pro quota o, da un terzo “concordemente” individuato dai soci;
  - b) rimborso con riserve disponibili → accrescimento *pro quota* delle quote residue
  - c) rimborso mediante riduzione del capitale sociale;
  - d) scioglimento della società